



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI
Provincia di Cuneo

SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Sede Comunale – Via A. Orsi 8 – 12089 Villanova Mondovì – tel 0174-698322
Sito internet: <http://comune.villanova-mondovi.cn.it>
Pec: villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

PRATICA EDILIZIA N. 6033/2024
PROT. RIF. N. 516/2024 DEL 17/01/2024



AUTORIZZAZIONE SCARICHI N. 6033/SCARICHI/2025
(ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 art. 124)

Il Responsabile del Servizio

VISTA la richiesta d'autorizzazione presentata da **CASTELLINO MATTEO**, nato a CUNEO il 04/07/1991, residente in STRADA AVV GARELLI n. 7 VILLANOVA MONDOVI, Codice fiscale CSTMTT91L04D205I, in qualità di Proprietario, tendente ad ottenere l'Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in ricettore diverso dalla pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 art. 124, provenienti dall'insediamento di tipo residenziale situato in Località Torre Garelli, distinto a Catasto al foglio 19, numero 383, 369 sub 1, zona "E" del vigente PRGC,

VISTO il Permesso di Costruire n. 6033/2024 rilasciato in data 19/03/2024;

VISTA la destinazione d'uso del fabbricato: **residenziale**;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/1977 relativa ai criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 26/03/1990 "Disciplina degli scarichi civili" e s.m.i.;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/1991 n. 2/ECO relativa ai criteri interpretativi e di prima applicazione della suddetta L.R. 13/90;

VISTA la Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 "Individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10/05/1976 n. 319" e s.m.i. e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 15/TSI del 31/12/1993 relativa a criteri interpretativi e di prima applicazioni della suddetta Legge Regionale 48/93;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della suddetta L.R. 48/93 e del D.Lgs. 152/2006, sono riconosciuti d'interesse comunale gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dai fabbricati residenziali o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica,

sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale, qualunque sia la natura degli scarichi stessi;

VISTO l'art. 7 comma 4 e l'art. 29 del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e così come corretto integrato dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 258;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 2003 n. 6: "Disposizioni in materia di autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla L.R. 30/04/1996 n. 22" e la D.G.R. n. 13-9588 del 06/06/2003;

VISTI gli artt. 101 e 103 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la L.R. 26/04/2000, n. 44;

ESAMINATA la documentazione allegata e relativi elaborati tecnici;

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii ed in base alle funzioni attribuitegli con decreto sindacale n. 3 del 08/01/2024 di individuazione dei responsabili dei servizi e dalla L. 127 del 15/5/1997 e s.m.i.,

AUTORIZZA

Il Sig. **CASTELLINO MATTEO** sopra identificato in qualità di proprietario dell'immobile, allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione sita in Villanova Mondovì, situata in **Località Torre Garelli**, distinta a Catasto al foglio **19**, numero **383, 369 sub 1**.

1. La presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni dettate in materia dalla normativa statale e regionale vigente e con l'osservanza in particolare delle seguenti prescrizioni:
 - deve essere installato idoneo pozzetto finale atto a consentire il prelievo e la misurazione, da parte di personale dei competenti Organi di controllo, delle acque scaricate subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore, in cui accesso deve essere sempre garantito;
 - i manufatti destinati alla depurazione devono essere ubicati esternamente al fabbricato e distanti almeno 4 metri dai muri di fondazione e non a meno di 30 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio;
 - le acque grigie dovranno confluire in vasca di decantazione con filtro percolatore e le acque nere dopo essere state trattate in fossa imhoff dovranno confluire nella medesima vasca di decantazione, entrambe le vasche dovranno essere opportunamente dimensionate in base al numero degli utenti;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 5 del D.C.M. 04/02/77;
 - non devono essere presenti, nel raggio di 200 metri dal punto d'immissione dello scarico nel suolo, punti di captazione o derivazione di acque destinate al consumo umano e/o al servizio di industrie alimentari;
 - deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
2. è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
3. è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo dei reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1, allegato 5, D.Lgs. 152/99 e s.m.i. ora D.Lgs. 152/2006;
4. i residui derivanti dalla periodica pulizia delle fosse di depurazione devono essere smaltiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
5. la presente autorizzazione, anche copia, deve essere sempre custodita presso lo stabile da dove si origina lo scarico;
6. nell'esercizio dell'attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitario stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche dalle autorità sanitarie locali;

7. tutte le prescrizioni previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
8. è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
9. qualora gli scarichi autorizzati subiscano modifiche qualitative o quantitative in seguito a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione degli insediamenti, edifici o installazioni da cui derivano o nel caso in cui l'attività si trasferita in altro luogo, deve essere richiesta al Comune una nuova autorizzazione;
10. la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dello scarico e non sostituisce qualunque ulteriore assenso, concessione o provvedimento prescritto dalle vigenti leggi;
11. in caso di cambio di proprietà, variazione di ragione sociale o cessione dell'azienda, deve essere richiesto con istanza l'aggiornamento del presente provvedimento;

La mancanza d'osservanza delle prescrizioni sopra indicate sarà causa di revoca dell'autorizzazione e applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente autorizzazione ha validità di anni quattro tacitamente rinnovabile di anno in anno a partire dalla data di rilascio, salvo diverse disposizioni comunali che si possono verificare in seguito a nuove normative e regolamenti o per inconveniente igienico sanitario.

La presente autorizzazione è rilasciata salvo i diritti dei terzi.

VILLANOVA MONDOVI', 09/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Giancarlo ORSI)
f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i.